

NT



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari

Contratto per attività di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81 / 2008 e *smi*, - CIG Z7A304C9A1

In data 22/01/2021 tra la Dott.ssa Antonella Cangiano, Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, domiciliata per la sua carica presso la nominata sede – C.F. 97900660586 e il Dr. Paolo Di Mauro nato a [redacted] residente a [redacted] - C.F. [redacted];

richiamata la determina n. 1 del 22/01/2021 di affidamento al nominato professionista le attività in argomento,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto;
2. Il dr. Paolo Di Mauro si impegna ad effettuare, in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, relativamente al personale dipendente dell'Ispettorato Territoriale di Bari, le attività e i compiti previsti dal D. Lgs. 81 / 2008 e *smi* artt. 25,39,40 e 41 testualmente riportati nell'all. 1A al presente contratto. Il dr. Di Mauro, nello svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, si impegna a conformarsi ai principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH. Inoltre, a svolgere personalmente la prestazione, non potendo delegarla ad altri. Nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di specialisti ovvero di laboratori esterni. Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che, relativamente ai compiti del medico competente, dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo.
3. La dott.ssa Cangiano ovvero i soggetti a ciò dalla stessa delegati, provvederà a :
 - informare il dr. Di Mauro relativamente alla organizzazione dell'Ufficio;
 - consegnargli, con ogni sollecitudine il Documento Valutazione dei Rischi;
 - comunicargli i dati previsti dall'art. 18 co2 D. Lgs. 81 / 2008 e *smi*;
 - assisterlo durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
 - organizzare la riunione periodica di sicurezza e, se del caso, quella/e straordinarie;
 - informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di infortunio sul lavoro intervenuto nel periodo di vigenza del presente contratto;



- condividere, trasmettendone copia, eventuali verbali di prescrizione impartiti dagli organi di controllo;

4. Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine in data 31 dicembre 2021.

5. Recesso e risoluzione.

E' data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Ispettorato ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato in caso di inadempimento alle prestazioni del presente contratto. Ricorrendo il caso, L'Ispettorato avrà diritto al risarcimento del danno.

6. Tenuta cartelle sanitarie.

Le parti convengono che le cartelle sanitarie del personale dipendente della I.T.L. Bari siano custodite presso lo studio del Dr. DI MAURO, previo riscontro della loro consistenza numerica in base anche alle visite effettuate.

7. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il compenso per l'espletamento dell'incarico è regolato sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato sub A e e-mail di chiarimenti in data 09/12/2020, parti integranti del presente contratto.

Il corrispettivo sarà esigibile a presentazione di regolare fattura, corredata del prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese.

Ai fini dell'inoltro della fattura si comunica che il Codice IPA corrispondente a questa Agenzia è IXNWQR ed il codice CIG relativo al presente contratto è Z7A304C9A1

8. Tracciabilità

Il Dr. Di Mauro assume gli obblighi previsti dalla legge 136/2010, così come modificata ed integrata dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187.

9. Riservatezza e Conservazione delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, i dati forniti dal dr. Di Mauro saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e sicurezza finalizzati ad adempimenti richiesti dalla esecuzione degli obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto professionale di cui al presente contratto. La designazione, ai sensi dell'art. 28 del Reg.(UE) 2016/679 del dr. Paolo Di Mauro a responsabile del trattamento dei dati, nell'ambito delle prestazioni di cui al presente contratto, sarà effettuata con atto separato.

Alla cessazione dell'incarico, il Dr. Di Mauro consegnerà al datore di lavoro dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale.

10. il dr. Paolo Di Mauro sarà designato responsabile del trattamento dei dati con atto separato;

11. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano gli artt. 2229 e ss. del c.c.

In caso di controversie il foro competente è quello di Bari.



Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano di prevenzione della Corruzione, parte integrante e sostanziale del presente contratto è il "Patto di Integrità" all. 3C al presente contratto.

Il Medico competente

Dr. Paolo DI MAURO

MEDICO DEL LAVORO
Dott. PAOLO DI MAURO

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Dr.ssa Antonella CANGIANO

Firmato digitalmente da

ANTONELLA CANGIANO

CN = CANGIANO

ANTONELLA

O = Ispettorato

Nazionale del Lavoro

C = IT

FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Si riportano in prosieguo le disposizioni degli articoli di maggior interesse sulla cui base il Dr Paolo Di Mauro assume i prescritti obblighi di legge, ferma restando l'applicabilità di qualunque altra disposizione del sottoindicato decreto legislativo e s.m.i., ancorché non riportata, nonché di eventuali ulteriori normative ad esso collegate, inerenti all'attività del Medico competente.

D.Lgs. 9 apr. 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 ag. 2009, n. 106

Art. 25.

Obblighi del Medico competente

1. Il Medico competente:

a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la Sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente;

d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta



l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39.

Svolgimento dell'attività di Medico competente

1. L'attività di Medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il Medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.



6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più Medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40.

Rapporti del Medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;



e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e bis) visita medica preventiva in fase di preassunzione;

e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2.bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase di preassunzione, su scelta del Datore di lavoro, dal Medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) per accertare stati di gravidanza;

b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4. bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al co 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase di preassunzione, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

ART. 176 (Attrezzature munite di videoterminali);

ART. 185 (Agenti fisici);

ART. 196 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro);

ART. 204 (Protezione dei lavoratori esposti a livello di vibrazioni superiori)

ART. 211 (Rischi di esposizione a campi elettromagnetici);

ART. 218 (Esposizione a radiazioni ottiche);

ART. 229 (Agenti chimici pericolosi);

ART. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)

ART. 259 (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto);

ART. 279 (Esposizione ad agenti biologici);

ART. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali)

ART. 281 (Registro dei casi di malattia e di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici).

Inoltre, il medico competente viene sentito per la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 lett. d) ed in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (art. 45).

